



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, concernente, per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1;

VISTO, altresì, l’articolo 7, comma 4 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, secondo periodo, il quale stabilisce che “*Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l’anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. (...).”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 con cui è stato ripartito il contingente di unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui all’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché la relativa tabella A allegata che assegna alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale n. 15 unità di personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 con cui sono state ripartite le risorse del fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, come indicato nella Tabella allegata allo stesso e, in particolare, l’assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il Sud e la coesione territoriale di euro 300.000 come limite di spesa annuo per contingente di esperti per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, tra le altre, nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR di competenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 12 ottobre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il quale è stata definita l’articolazione e l’organizzazione interna dell’Unità di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 2, che prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione denominata “*Struttura di missione PNRR*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 recante “*Istituzione della Struttura di missione denominata “Struttura di missione PNRR”*”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 19 del 2024 che, al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo REPowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, modifica l'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, concernente la sopra richiamata *“Struttura di missione PNRR”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 19 del 2024 secondo il quale *“(...) alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione (...) e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 il quale prevede che *“Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede: a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*;

CONSIDERATE le ulteriori funzioni spettanti alla *“Struttura di missione PNRR”* sulla base di quanto stabilito dal citato decreto-legge n. 19 del 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO necessario modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, concernente l'istituzione della Struttura di missione denominata *“Struttura di missione PNRR”*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera e) è inserita la seguente: *“e-bis) ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori;”*;
- b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: *“e-ter) provvede, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dal richiamato articolo 2, commi 2 e 4;*
- c) alla lett. p), le parole *“con l'Ispettorato generale per il PNRR.”*, sono sostituite dalle seguenti *“con l'Ispettorato generale per il PNRR;”*;
- d) dopo la lettera p) è inserita la seguente: *“q) svolge il coordinamento, cura la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo delle misure di competenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;”*.
- e) dopo la lettera q) è inserita la seguente: *“r) emana, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative, rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, può, proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.”*.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alle dirette dipendenze del Coordinatore sono assegnati due Servizi, ciascuno coordinato da un dirigente di livello dirigenziale non generale, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. I predetti Servizi svolgono le seguenti funzioni: a) Servizio affari generali e supporto alla Cabina di regia PNRR: svolge, in particolare, funzioni di supporto alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e provvede alla cura degli adempimenti concernenti la gestione del personale della Struttura, nonché dei compiti relativi al diritto di accesso ai documenti amministrativi; b) Servizio di comunicazione: cura le attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR e provvede, con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura, all'elaborazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR da sottoporre alla Cabina di regia.”

b) al comma 3, le parole “quattro Uffici” sono sostituite dalle seguenti “cinque Uffici”;

c) al comma 4, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

“d) Ufficio IV - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli investimenti e delle riforme, inseriti nel capitolo aggiuntivo REPowerEU, finalizzati a ridurre la dipendenza dell'Italia dai combustibili fossili, accelerando la transizione e costruendo un sistema energetico più resiliente;”

d) al comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“e) Ufficio V – svolge il coordinamento, cura la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo delle misure di competenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Ai due Servizi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 3, comma 3, secondo capoverso, in cui si articola l'Ufficio V, sono attribuite le seguenti funzioni: a) Servizio I: provvede al coordinamento e alle attività di gestione e di monitoraggio delle misure di competenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR svolgendo, in particolare, funzioni di presidio sull'attuazione delle predette misure e curando, altresì, le relative attività di gestione diretta delle misure e di monitoraggio; b) Servizio II: svolge funzioni di rendicontazione e controllo relativamente alle misure di competenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, trasmettendo, altresì, all'Ispettorato Generale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, corredati dalla corrispondente dichiarazione di cui all'ANNEX III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea.”



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e) al comma 5, le parole “*pari a cinquanta unità*” sono sostituite dalle seguenti: “*pari a sessantacinque unità*”.

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. *La Struttura si avvale, altresì, di un contingente di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, nei limiti dell’importo complessivo di cui al successivo articolo 4, comma 4.*”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023)

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole “*di cui all’articolo 3, comma 2,*” sono sostituite dalle seguenti “*di cui all’articolo 3, comma 3,*”;
 - b) al comma 3, le parole “*di cui all’articolo 3, comma 2,*” sono sostituite dalle seguenti “*di cui all’articolo 3, commi 2 e 3,*”;
 - c) al comma 4 le parole “*di cui all’articolo 3, comma 3*” sono sostituite dalle parole “*di cui all’articolo 3, comma 6*”.

Art. 4

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, la spesa di euro 1.890.602 per l’anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Art. 5

(Ulteriori disposizioni)

1. A decorrere dalla data di registrazione del presente decreto, da parte dei competenti organi di controllo, cessano gli effetti del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 12 ottobre



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2021 concernente l'organizzazione interna dell'Unità di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021. In relazione ai contratti stipulati con gli esperti assegnati alla sopra richiamata Unità di missione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, resta ferma la possibilità di disporre la cessazione anticipata secondo le modalità contenute nei medesimi contratti.

2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la Struttura di missione PNRR alla data di cui al comma 1 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

3. Il contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l'Unità di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021 concernente il personale a tempo determinato, è assegnato, dalla data di cui al comma 1, presso la Struttura di missione PNRR a valere sul contingente di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023.

3. Gli incarichi dirigenziali, di livello generale e non generale, già conferiti nell'ambito dell'Unità di missione, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi corrispondenti incarichi nell'ambito della "Struttura di missione PNRR".

4. Per le posizioni dirigenziali di livello generale e non generale della Struttura di missione, oggetto di riorganizzazione rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, sono avviate le relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli in essere.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 GIU. 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri

dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2497
Roma, 14/6/2024
IL REVISORE

S. M. Molini

IL DIRIGENTE

Giuseppe S. V.



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 13/06/2024, con oggetto PRESIDENZA - PNRR DPCM 13/06/2024 - modifiche al DPCM 26/4/2023 concernente l'istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione PNRR pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0037785 - Ingresso - 14/06/2024 - 14:43 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/06/2024 n. 1875

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI